



**COMUNE DI FONTE**  
Provincia di Treviso

**COPIA**

**ORDINANZA REG. GEN. N° 30**  
**DEL 30-12-2024**

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30/04/2025 E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI FINO AL 15/04/2025**

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di

disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- il Comune di FONTE risulta inserito nell'agglomerato zona IT0524 "Zona Pedemontana", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione GRV n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;  
l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;  
l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di allerta 0 – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- con Deliberazione GRV n. 1500 del 16/10/2018, è demandata ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di GRV n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di GRV n. 786 del 12/07/2024, ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;
- con Deliberazione di GRV n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

VISTO il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTI i verbali del Tavolo Tecnico Zonale, pervenuti in data 24/10/2024 prot. 14096 e in data 02/11/2023 prot. n. 14145, nonché la documentazione tecnica e amministrativa illustrata nel corso dello svolgimento del Tavolo medesimo, trasmessa dalla Provincia di Treviso in allegato al verbale;

VISTO inoltre il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale” pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali”;
- la L.R. n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

I livelli di allerta sono pubblicati nel “bollettino livelli di allerta PM10” reperibile al seguente link:  
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

## ORDINA

a decorrere DALLA DATA ODIERNA al 30/04/2025, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale, con livello “Allerta 0” – verde - (tutto il periodo):

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, **la media ponderata delle temperature dell'aria**, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  - **19°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
    - E.1 - residenza e assimilabili;
    - E.2 - uffici e assimilabili;

- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- **17°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
  - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
- **il divieto di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **“3 stelle”** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
- **il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale** di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio**, scopo intrattenimento. Eventuali specifiche deroghe saranno eventualmente rilasciate, su precisa richiesta e per occasioni sostenute da motivazioni tradizionali, tenendo conto delle raccomandazioni del verbale del Tavolo Tecnico Zonale di cui alla nota prot. 14096 del 24/10/2024 che richiama alle limitazioni sia di numero che di dimensioni, sarà autorizzato in deroga non più di un falò per ciascuna località, non organizzato da privati ma solo da Associazioni, Pro Loco e Parrocchie.

livello di **“Allerta 1” – arancio** e livello di **“Allerta 2” - rosso** ovvero al peggiorare delle condizioni:

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, **la media ponderata delle temperature dell'aria**, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  - **19°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
    - E.1 - residenza e assimilabili;
    - E.2 - uffici e assimilabili;
    - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  - **17°C** (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
    - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
  - Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
- **il divieto di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **“4 stelle”** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
- **il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale** di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio**, scopo intrattenimento. Eventuali specifiche deroghe saranno eventualmente rilasciate, su precisa richiesta e per occasioni sostenute da motivazioni tradizionali, tenendo conto delle raccomandazioni del verbale del Tavolo Tecnico Zonale di cui alla nota prot. 14096 del 24/10/2024 che richiama alle limitazioni sia di numero che di dimensioni, sarà autorizzato in deroga non più di un falò per ciascuna località, non organizzato da privati ma solo da Associazioni, Pro Loco e Parrocchie.

**Si precisa che in caso di Allerta 2 – rosso non sono ammesse deroghe.**

**INOLTRE**

- dalla data della presente ordinanza alla data del 15/04/2024: **divieto di spandimento di liquami zootecnici**. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

Dispone - che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio, e pubblicata sul sito internet del Comune ([www.comune.fonte.tv.it](http://www.comune.fonte.tv.it)) e che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Regione Veneto
- alla Provincia di Treviso
- al Corpo di Polizia Locale

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento che rimarrà in vigore fino a nuova ordinanza.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento Giuseppe Griggion.

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento da € 25,00 ad € 500,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR del Veneto ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

**INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO RESPONSABILE**

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dall'1/01/2020;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

Per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);

sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;

bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio

chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;

accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;

utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile del servizio  
*F.to SOMMADOSSI MATTHEW*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Certificato di  
pubblicazione

## ORDINANZA REG. GEN. N.30 del 30-12-2024

AREA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30/04/2025 E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI FINO AL 15/04/2025**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-04-2025 con numero di registrazione all'albo pretorio 1118.

COMUNE DI FONTE li 30-12-2024

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa